



UNIONE
BASSA VALLE SCRIVIA
CASTELNUOVO SCRIVIA – GUAZZORA - ALZANO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Via Garibaldi n. 43 – 15053 CASTELNUOVO SCRIVIA (AL)
tel 0131/826565 – PEC unionebassavallescriviascrivia@pec.it
www.unionebassavallescriviascrivia.al.it

Ordinanza n. 2 del 29/12/2022

**ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI PER IL
PERIODO INVERNALE DELL'ANNO 2023.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto del Presidente dell'Unione della Bassa Valle Scrivia n. 4/2021 che attribuisce alla sottoscritta l'incarico di responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Bassa Valle Scrivia comprendente i Comuni di Castelnuovo Scrivia, Alzano Scrivia e Guazzora;
- l'art. 15, comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio" e s.m.i.;
- l'art.3 del D.L. 4.7.2006, n.223 convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248 sulle regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e s.m.i.;
- l'art. 14, 14-bis e 15 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;
- il Regolamento di Polizia Urbana Settore Commercio approvato dal Consiglio del Comune di Castelnuovo Scrivia con deliberazione n. 21 del 28.03.2007;

RITENUTO di dover intervenire al fine di disciplinare l'esercizio delle vendite al pubblico di fine stagione o saldi per il periodo invernale dell'anno 2023, rispetto ai prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro una certa stagione o entro un breve periodo di tempo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12/12/2018;

VISTA la nota Prot. n. 1377 del 06/12/2022 della Regione Piemonte – Assessorato Cultura – Turismo e Commercio, con la quale è stata comunicata la data di inizio delle vendite di fine stagione – saldi invernali dell'anno 2023;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto dell'Unione Bassa Valle Scrivia;

DISPONE

Che le vendite di fine stagione o saldi da tenersi nel periodo invernale nell'anno 2023 nei Comuni di Castelnuovo Scrivia, Guazzora e Alzano Scrivia sono regolate come segue:

- 1) il periodo di effettuazione delle suddette vendite per il periodo invernale va da **giovedì 05 Gennaio 2023 a mercoledì 01 Marzo 2023, entrambe le predette date comprese, cioè per otto settimane consecutive;**
- 2) nei 30 (*trenta*) giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
La presente prescrizione non si applica alle vendite promozionali effettuate "sottocosto", così come definite dall'art. 15, comma 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- 3) L'inizio delle vendite di fine stagione deve essere reso noto con l'affissione, almeno tre giorni prima, da parte dell'esercente, di una cartello di informazione per il pubblico, ai sensi dell'Art. 14 della L.R. n. 28 del 12/11/1999 che al comma 3 recita: "*L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori, secondo le disposizioni di cui all'art. 15*".
- 4) le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore, devono contenere la natura, la durata e l'oggetto della vendita stessa: in particolare, deve essere espressa la percentuale oppure le percentuali di sconto praticate; nel caso in cui nella pubblicità si faccia riferimento ad articoli identificati è

necessario indicare, per tali prodotti, il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto praticata ed il prezzo finale di vendita scontato;

- 5) nelle vetrine interne ed esterne dell'esercizio commerciale lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico, così come deve essere esposto il prezzo finale di vendita scontato;
- 6) a decorrere dall'inizio della vendita di fine stagione e fino al suo termine, è vietato introdurre nei locali dell'esercizio interessato, e relative pertinenze, ulteriori merci, anche in conto deposito, appartenenti allo stesso genere di quelle poste in saldo;
- 7) le merci offerte in saldo debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie oppure alle altre contemporanee condizioni straordinarie;
- 8) in ogni caso, nelle vendite di fine stagione o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari", come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone;
- 9) gli organi di vigilanza dell'Unione Bassa Valle Scrivia hanno la facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli.

AVVERTE

- a) che le violazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i.;
- b) che in caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 (*trenta*) giorni.
- c) Che tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria od a seguito di esecuzione forzata.

Il Settore Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 (*sessanta*) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.unionebassavallescrivita.al.it, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (*centoventi*) giorni.

Il Responsabile del Servizio

Dr. Alessandra Timo

Documento firmato digitalmente